

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

120° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag.	3
4ª - Difesa	»	5
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	6
11ª - Lavoro	»	17

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	26
---	------	----

CONVOCAZIONI	Pag.	30
--------------------	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1*)

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 1995

94ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CORASANITI*Interviene il ministro per la famiglia e la solidarietà sociale Ossicini.**La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE CONSULTIVA**

(1405) Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il senatore FONTANINI sul decreto-legge e sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, segnalando che il provvedimento viene reiterato fin dal 14 settembre 1993. Si sofferma quindi sulla grave situazione che caratterizza il settore delle tossicodipendenze, con un crescente consumo di queste sostanze. Conclude raccomandando la Commissione di esprimere un parere favorevole.

Il senatore PERLINGIERI rileva, in relazione ai criteri di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 4, che la distribuzione viene effettuata tenendo conto innanzitutto del numero degli abitanti delle varie regioni, criterio che può non rispecchiare le esigenze derivanti dal numero dei tossicodipendenti nelle varie aree del paese.

Aderisce a queste considerazioni il senatore FIEROTTI.

Risponde il relatore FONTANINI, secondo cui le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, prevedendo anche il riferimento al numero dei posti residenziali e semiresidenziali, hanno determinato un temperamento del criterio richiamato dal senatore Perlingieri.

Il MINISTRO aggiunge che sono allo studio iniziative ulteriori che vanno nel senso indicato dal senatore Perlingieri.

Il senatore VILLONE annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore MAGLIOZZI fa presente che nell'opinione pubblica è più che mai aperto il dibattito sull'uso di queste sostanze, nonchè sull'opportunità di devolvere finanziamenti pubblici a comunità terapeutiche private, gestite con criteri a volte discutibili.

Il ministro OSSICINI riconosce la gravità della situazione che interessa il campo delle tossicodipendenze, a lui ben noto anche da un punto di vista professionale. Al senatore Magliozzi assicura che anche le questioni da lui segnalate saranno trattate in un prossimo disegno di legge.

La senatrice BRICCARELLO segnala a sua volta le difficoltà che affrontano le famiglie monoparentali che nel proprio ambito annoverano un tossicodipendente.

Il ministro OSSICINI assicura che terrà conto anche di questa esigenza.

Posto ai voti, è approvato dalla Commissione il parere favorevole sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 19.

La seduta termina alle ore 16.

DIFESA (4ª)

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 1995

61ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BERTONI*La seduta inizia alle ore 17,45.***IN SEDE REFERENTE**

(1385) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che la Assemblea del Senato, nella seduta pomeridiana odierna, ha confermato il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, non riconoscendo la sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo, limitatamente al comma 2 dell'articolo 3. Tale disposizione, pertanto, risulta soppressa, ai sensi del comma 4 dell'articolo 78 del Regolamento.

Il Presidente propone quindi di conferire al relatore Petricca il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del provvedimento in titolo, nel testo modificato, e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Conviene unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,55.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 1995

56ª Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARI Francesco

Interviene il Sottosegretario Bianco.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE

(48) FERRARI Francesco e CAMO. - *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie*

(403) BORRONI ed altri. - *Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 7 febbraio 1995.

Il relatore DEGAUDENZ riferisce che, a conclusione dei propri lavori, la Sottocommissione ha predisposto un testo - che egli presenta alla Commissione - risultante dall'unificazione dei due disegni di legge in titolo, nel quale sono state recepite le indicazioni pervenute dalle categorie professionali interessate.

Rileva, fra l'altro, che è stata eliminata la questione degli albi, mentre sono state snellite le norme sulle competenze del Comitato nazionale e dei Consorzi di tutela, e riviste le sanzioni collegate alla programmazione.

Sono state inoltre inserite norme sull'agricoltura di montagna, recependo le indicazioni comunitarie.

La Commissione prende atto.

Il presidente FERRARI assicura che trasmetterà il testo unificato alle Commissioni 1ª, 2ª e 5ª per il parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
(R029 000, C09*, 0017*)

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per il calendario dei lavori della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 9,35.

TESTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE

risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 48 e n. 403

Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie

Art. 1.

(Finalità)

1. In applicazione della normativa comunitaria, la disciplina relativa alla protezione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli ed alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, si attua secondo le norme e le procedure stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

(Presentazione della domanda di registrazione)

1. La domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica protetta (IGP) è presentata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate, per l'espressione del parere di cui al comma 6, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.

2. La domanda di registrazione di una attestazione di specificità è presentata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. Qualora un'organizzazione, di cui al successivo comma 1 dell'art. 3 intenda riservare l'uso del nome registrato come attestazione di specificità ai propri associati, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del citato regolamento CEE n. 2082/92, deve proporre specifica richiesta all'atto della presentazione della domanda.

4. Entro dieci giorni dalla presentazione è data notizia sul Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma interessata e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle domande presentate ai sensi del comma 1. Entro lo stesso termine è data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle domande presentate ai sensi del comma 2.

5. Chiunque abbia interesse può consultare la domanda e presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della notizia di presentazione delle domande, osservazioni e controdeduzioni sulle domande stesse. Le osservazioni e le controdeduzioni relative a domande di registrazione di DOP o IGP sono presentate alla regione o provincia autonoma interessata; quelle relative alle domande di registrazione di attestazioni di specificità sono presentate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

6. Le regioni o le province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate al riconoscimento di una DOP o di una IGP esprimono parere obbligatorio circa la sussistenza degli elementi che comprovino il legame del prodotto con l'ambiente geografico, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del precedente comma 4. Decorso tale termine il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali procede comunque all'esame della domanda.

7. Il Comitato di cui all'articolo 6 esprime, entro i successivi trenta giorni, il proprio parere circa la sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, e può proporre al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali eventuali modifiche o integrazioni al disciplinare. Il Ministro, entro trenta giorni dalla data di acquisizione delle suddette proposte, ove le ritenga fondate, invita i soggetti che hanno presentato la domanda a provvedere ad integrare o modificare il disciplinare nel senso prospettato.

8. Entro trenta giorni dalla data di espressione del parere del Comitato di cui all'articolo 6 o dalla ricezione delle risposte alle richieste di integrazioni e modifiche di cui al comma 7, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, qualora ritenga che i requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 siano soddisfatti, trasmette alla Commissione delle Comunità europee la domanda corredata dal disciplinare e da altri eventuali elementi. Ove ritenga che i requisiti non siano soddisfatti, respinge la domanda, dandone comunicazione motivata ai richiedenti entro il suddetto termine.

Art. 3.

(Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione)

1. La domanda di registrazione ai sensi dei citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è presentata da qualsiasi organizzazione, di produttori o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare, a prescindere dalla sua forma giuridica.

2. Le domande di registrazione presentate da altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, possono essere accolte solo qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione, del 27 luglio 1993.

Art. 4.

(Opposizione alla registrazione)

1. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del citato regola-

mento n. 2082/92, le domande trasmesse dagli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee sono altresì pubblicate in lingua italiana nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i successivi trenta giorni.

2. La dichiarazione di opposizione alla registrazione può essere presentata, purchè debitamente motivata, da chiunque ne abbia interesse, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali trasmette la dichiarazione stessa alla Commissione delle Comunità europee qualora ritenga che essa sia fondata e conforme alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, e di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. A tal fine il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali acquisisce il parere del Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 5.

(Indicazioni sui prodotti)

1. Per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti agricoli e alimentari che rispondono ai requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, si applicano, oltre alle norme di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

a) in caso di DOP, deve essere riportata la menzione tradizionale nazionale «DOC – denominazione di origine controllata», o la sigla «DOC», immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

b) in caso di IGP, deve essere riportata la menzione «IGP-indicazione geografica protetta», o «IGP», immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

c) in caso di attestazioni di specificità, deve essere riportata la menzione «specificità controllata», immediatamente al di sotto del nome che individua la specificità.

2. Per i prodotti di cui al comma 1, lettere a) e b), deve altresì figurare il simbolo grafico specifico o il contrassegno, ove previsto nel relativo disciplinare di produzione; per i prodotti di cui al comma 1, lettera c), deve altresì figurare il simbolo indicante la specificità definito ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. I caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 devono essere della medesima dimensione, grafia e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo, presentati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, in modo da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti interessati provvedono all'adeguamento dei caratteri con cui

sono indicate le dizioni di cui al comma 1 utilizzate alla suddetta data.

Art. 6.

(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità)

1. È istituito, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità.

2. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative alla composizione, al funzionamento e all'organizzazione del Comitato di cui al comma 1.

3. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali o da un suo delegato.

4. I membri del Comitato, nel numero massimo di dodici, sono nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra esperti delle categorie economiche e imprenditoriali con riconosciuta competenza nel comparto agro-alimentare, ivi compresi rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati non più di una volta.

6. I Comitati per la tutela e la valorizzazione di singoli prodotti, operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di svolgere la propria attività alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5.

Art. 7.

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato di cui all'articolo 6 è organo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed ha competenza consultiva e propositiva in materia di DOP, di IGP e di attestazioni di specificità.

2. In particolare il Comitato:

a) esprime i pareri di cui all'articolo 2, comma 7 e all'articolo 4, comma 3;

b) collabora con i competenti organi statali e regionali ai fini dell'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti in questione;

c) propone azioni a tutela delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità;

d) esprime il parere sui programmi di produzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

3. Il Comitato di cui all'articolo 6 si avvale, per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, delle strutture e del personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 8.

(Consorti di tutela)

1. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi ai rispettivi prodotti. Essi sono riconosciuti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali purchè rispondano ai parametri di rappresentatività fissati dal decreto di cui al comma 3. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) avanzano proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi nei comparti relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi di produzione recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico, quantitativo e qualitativo delle produzioni, al fine di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio fra domanda ed offerta;

c) svolgono, su delega del Ministro delle risorse agricole, attività di controllo presso i produttori ed i trasformatori, onde assicurare il rispetto degli adempimenti cui gli stessi sono tenuti ai sensi delle leggi vigenti e del disciplinare di produzione, attuando tutte le operazioni necessarie e conseguenti, ivi compresa l'apposizione dei marchi, dei contrassegni e dei simboli grafici identificativi della DOP, IGP o della attestazione di specificità;

d) svolgono, su delega del Ministro delle risorse agricole, attività di vigilanza intesa ad assicurare la tutela e la salvaguardia della DOP, IGP o attestazione di specificità, da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai Consorzi volontari sopraspecificati, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125, ed del D.P.R. 5 agosto 1955, n. 667, può essere attribuita nei modi e forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purchè posseggano i requisiti determinati dall'art. 81 del Regolamento 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al pretore;

e) svolgono compiti generali o specifici ad essi affidati dalle competenti autorità nazionali.

2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1, costituiti per la tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specifi-

cità relative ai prodotti alimentari, deve essere assicurata una adeguata rappresentanza delle categorie economiche e professionali interessate.

3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività, ai criteri per l'attribuzione degli incarichi delegati e al funzionamento dei consorzi di tutela di cui al comma 1, nonché le disposizioni per l'adeguamento ove necessario dei consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare ove necessario i loro statuti entro un anno dalla suddetta data alle disposizioni emanate ai sensi della presente legge.

5. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, del Comitato di cui al precedente articolo 6, con decreto, da emanarsi di intesa con il Comitato di cui all'art. 2 comma 6 della Legge 4 dicembre 1993, n. 491, approva i programmi di produzione di cui al precedente comma 1, lettera b).

6. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni di vigilanza e controllo possono essere delegate ai consorzi aventi i requisiti di cui al comma 1.

7. I consorzi volontari per la tutela e la valorizzazione di prodotti agro-alimentari che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni delegate di controllo e che debbano provvedere ad adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui al comma 3, devono richiedere entro lo stesso termine di cui al precedente comma 4, il rinnovo dell'affidamento delle medesime funzioni delegate di controllo.

Art. 9.

(Funzioni di controllo e vigilanza)

1. Le funzioni di controllo e vigilanza di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 ed alla presente legge sono svolte dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e dai consorzi aventi i requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, della presente legge.

Art. 10.

(Certificazioni di conformità)

1. La certificazione di conformità al disciplinare è effettuata dai consorzi di tutela di cui all'articolo 8.

2. Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92, a partire dal 1° gennaio 1998 i consorzi predetti, se non soddisfano i requisiti di cui agli stessi articoli, devono avvalersi di organismi di certificazione

che adempiono le condizioni di cui alla norma EN 45011 del 26 giugno 1989.

Art. 11.

(Modifiche alla legge 12 ottobre 1982, n. 753)

1. Al n. 3) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, dopo le parole: «miele di acacia, di lavanda» sono inserite le seguenti: «di sulla, di agrumi».

2. Al n. 5) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, le parole: «in miscela con miele di nettare, non più dell'1 per cento;» sono sostituite dalle seguenti: «in miscela con miele di nettare, miele uniflorale di castagno o multiflorale a prevalenza di castagno, non più dell'1,2 per cento;».

3. Al n. 6) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le parole: «non più di 40 milliequivalenti per kg;» sono aggiunte le seguenti: «miele di timo, corbezzolo, erica, trifoglio incarnato e miele di melata prodotto da metcalfa pruinosa, solo o in miscela con miele di nettare, possono presentare valori di acidità non superiori a 60 milliequivalenti per kg;».

4. Alla lettera a) del numero 7) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le parole: «ad esempio miele di agrumi» sono inserite le seguenti: « , acacia, erica, tarassaco e corbezzolo.

Art. 12.

(Produzioni in zone di montagna)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad emanare norme igienico sanitarie relativamente agli allevamenti e alle imprese di produzione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e lattiero-caseari situati nelle zone di montagna e svantaggiate, con particolare riferimento ai prodotti tradizionali.

2. Le norme igienico sanitarie di cui alla direttiva CEE/92/46 del Consiglio del 16 giugno 1992 e successive modifiche ed integrazioni e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli.

Art. 13.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al consumo e pubblicizza in qualsiasi modo come prodotti agricoli e alimentari a »denominazione di origine controllata», «DOC», «denominazione d'origine protetta», «DOP», «indicazione geografica protetta», «IGP», «specificità controllata», «attestazione di specificità», nonché menzioni simili o co-

munque tali da trarre in inganno l'acquirente o il consumatore, che non abbiano ottenuto le registrazioni di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

2. Se il soggetto abbia utilizzato le suddette denominazioni come marchio individuale o commerciale, insegna, ragione sociale anche modificate, alterate o rettifiche è punito con la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

3. Se gli illeciti di cui ai commi precedenti sono commessi da un produttore di prodotti che hanno ottenuto le registrazioni di cui al precedente comma 1, la sanzione è aumentata di un terzo.

4. Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato, chiunque usa le denominazioni di cui al precedente comma 1 alterandole oppure parzialmente modificandole, anche con aggiunte o termini rettificativi quali «tipo», «gusto», «uso», «sistema», «metodo», nonché di indicazioni, illustrazioni, simboli, segni o elementi di etichettatura e di confezionamento che possano trarre in inganno gli acquirenti o i consumatori è punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque immette al consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni riguardanti i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale non presenti segni di alterazione.

Art. 14.

(Sanzioni accessorie)

1. Le condanne per uno degli illeciti di cui al precedente articolo 13 comportano comunque la confisca del prodotto e la pubblicazione del provvedimento, a spese dell'interessato, su due giornali, di cui uno scelto fra i quotidiani maggiormente diffusi a livello nazionale, e l'altro tra i periodici di carattere tecnico.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica può essere disposta la sospensione della produzione fino a 12 mesi limitatamente alla produzione interessata e certificata ai sensi dei regolamenti comunitari di cui al precedente articolo 13.

Art. 15.

(Procedura di controllo e vigilanza)

1. Chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato prodotti con una delle denominazioni di cui al precedente articolo 13 è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti delegati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per lo svolgimento dei controlli previsti ai sensi delle norme vigenti.

2. L'autorità competente a ricevere il rapporto ed a procedere all'applicazione delle sanzioni è l'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato competente per territorio in relazione al luogo dove è stata commessa la violazione.

3 Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di applicazione delle sanzioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 16.

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa annuale di lire 600 milioni a decorrere dall'anno 1995.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1995 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995; per gli anni 1996 e 1997 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 1995

79ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*Interviene il ministro per il lavoro e la previdenza sociale TREU.**La seduta inizia alle ore 8,50.***IN SEDE REFERENTE****(1320) SMURAGLIA: Modifica del secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di contributi sindacali**
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PELELLA, illustra il disegno di legge, volto a modificare l'articolo 26, comma 2, dello Statuto dei lavoratori - legge 20 maggio 1970, n. 300 - sul quale pende un *referendum*, dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale, relativamente al versamento delle trattenute sindacali. Il disegno di legge si propone di dare risposta nel merito al quesito referendario e di ricondurre la disciplina delle modalità attuative nell'alveo, più appropriato, dell'autonomia contrattuale delle parti sociali.

Poichè non vi sono interventi, prende la parola il ministro TREU che, dichiarandosi consapevole del lungo dibattito avvenuto in Commissione sui temi del sindacato, ritiene tuttavia, relativamente al contenuto del disegno di legge, che qualche correzione potrebbe essere fatta al fine di meglio valorizzare l'autonomia contrattuale nella definizione della questione specifica delle trattenute sindacali.

Il Presidente propone infine di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di mercoledì 1º marzo 1995.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1) Disegno di legge di iniziativa popolare: Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali

(104) SALVATO ed altri: Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro

(328) SMURAGLIA ed altri: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale

(765) MULAS ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale

(847) MARCHINI ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali

(909) SPISANI ed altri: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale

(1073) SALVATO: Nuove norme in materia di organizzazione e di attività sindacale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'illustrazione degli emendamenti al testo unificato, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MULAS illustra gli emendamenti 1.9, 2.5, 3.4, 6.5, 6.8, 9.9, 9.11, 10.2 e 10-bis.3, a firma sua e di altri senatori del Gruppo di Alleanza nazionale.

Prende quindi la parola il senatore FLORINO che, nell'illustrare l'emendamento 9.4, sottolinea la sua contrarietà al testo unificato, a suo giudizio contrastante con lo spirito dell'articolo 39 della Costituzione, e dichiara di ritenere preferibile l'espletamento dei *referendum*.

Il ministro TREU illustra quindi gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12, 2.13, 2.14, 3.10, 4.4, 5.3, 5.4, 6.11, 9.13, 10.5, 11.5 e 11.6, presentati al testo unificato dal Governo, sottolineando come essi siano volti a valorizzare l'autonomia contrattuale delle parti sociali ed intendano rispondere con pienezza ai quesiti referendari pendenti sull'articolo 19 della legge n. 300 del 1970. Si sofferma in particolare sull'emendamento 1.10, all'interno del quale sono ribaditi alcuni principi generali e democratici dell'ordinamento la cui concreta articolazione deve essere lasciata alla libertà delle parti sociali, e sull'emendamento 1.12, volto soprattutto ad evitare vuoti in caso di assenza dell'azione sindacale. L'emendamento 2.14 propone una formulazione più pregnante di quella elaborata dal Comitato ristretto della Commissione e più rispondente alle formule utilizzate dal diritto sindacale, mentre l'emendamento 6.11, specifica che, in relazione ad alcuni diritti sindacali, si possono stabilire condizioni più favorevoli, per alcuni soggetti, solo attraverso i contratti collettivi. L'emendamento 9.13 si ispira ad una normativa già esistente a livello comunitario e sufficientemente rigorosa; l'emendamento 10.5 propone un sistema generale di registrazione dei votanti. Con l'emendamento 11.5, infine, il Governo intende proporre una normativa transitoria più completa di quella prospettata nel testo unificato.

Il presidente SMURAGLIA chiede chiarimenti sull'emendamento 1.11. Al riguardo il ministro TREU sottolinea che, poichè la materia è

assai controversa tra le parti sociali, il Governo ha ritenuto di seguire una via intermedia. Risponde quindi a una richiesta di chiarimenti del senatore DE LUCA sull'emendamento 1.10, sottolineando che il senso della norma è quello letterale, ferma restando la sua opinione che quello elettivo rimane il principio fondamentale. Sottolinea inoltre che gli emendamenti sono certamente frutto di un orientamento del Governo, ma anche di ampie consultazioni con tutte le parti sociali. Al senatore Pugliese fa inoltre presente di aver ascoltato anche i promotori dei *referendum* e ribadisce che l'obiettivo del Governo non è certamente quello di eludere i quesiti referendari, ma quello di dare una risposta soddisfacente, sulla quale deciderà poi la Corte Costituzionale. Al senatore Bastianetto, che aveva chiesto chiarimenti sull'emendamento 6.11, fa presente come sul tema vi siano opinioni assai differenti anche all'interno del mondo sindacale e imprenditoriale. La proposta emendativa del governo è ovviamente calibrata sulle esigenze espresse dalle parti sociali.

Il senatore BASTIANETTO sottolinea tuttavia la possibilità di discriminazioni insita nella norma nei confronti dei sindacati più piccoli.

Il senatore SPISANI chiede i motivi per i quali il Governo ha ritenuto di non presentare emendamenti agli articoli 7 e 8.

Il Presidente fa presente la possibilità tecnica di proporre di procedere ad uno stralcio delle parti del disegno di legge non interessate alla scadenza referendaria.

Il ministro TREU, rispondendo al senatore Spisani, sottolinea di aver colto all'interno della Commissione la disponibilità a rendere più celere l'*iter* di alcuni articoli, quelli legati ai quesiti referendari, rispetto ad altri che possono essere discussi più approfonditamente in tempi meno accelerati. La soluzione tecnica del problema è ovviamente lasciata ad una decisione della Commissione.

Il senatore TAPPARO fa presente come la questione della «doppia velocità» di esame ed approvazione degli articoli contenuti nel testo unificato sia un nodo centrale di ordine politico e non di mera tecnica legislativa, sul quale si deve compiutamente pronunciare l'intera Commissione al momento opportuno.

Interviene infine il senatore DE GUIDI il quale osserva come alcune disposizioni del testo unificato sembrino dettate dall'ipotesi, tutt'altro che verificata, di una possibile conflittualità tra organismi di base e sindacato.

La seduta termina alle ore 10.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1, 104, 328, 765, 847, 909, 1073**

Art. 1.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: «I componenti delle rappresentanze» alla fine.

1.9 MULAS, MININNI-JANNUZZI, MAGLIOCCHETTI,
FLORINO

Art. 2.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «deleghe» con la seguente: «firme».

2.5 MULAS, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI,
FLORINO

Art. 3.

Al comma 1, lettere a) e b) sostituire le parole: «3 componenti» con le seguenti: «5 componenti».

3.4 MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-
JANNUZZI

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: «risultano destinatarie, nelle singole unità produttive o amministrative, di un numero di deleghe» con le seguenti: «presentino, nelle singole unità produttive o amministrative, richieste sottoscritte da un numero di dipendenti».

6.5 MULAS, MININNI-JANNUZZI, MAGLIOCCHETTI,
FLORINO

Al comma 2, sostituire alle parole: «uniscono al requisito di cui al comma precedente quello di aver» con la seguente: «abbiano».

6.8 MULAS, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI,
FLORINO

Art. 9.

Al comma 1, dopo la parola: «amministrativa», aggiungere le seguenti: «e le Confederazioni già considerate maggiormente rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970 e quelle rappresentate nel CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro)».

9.4 MULAS, MININNI-JANNUZZI, MAGLIOCCHETTI,
FLORINO

Sopprimere il comma 3.

9.9 MULAS, MININNI-JANNUZZI, MAGLIOCCHETTI,
FLORINO

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: «in ogni caso» alla parola: «comparto».

9.11 MULAS, MININNI-JANNUZZI, MAGLIOCCHETTI,
FLORINO

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - 1. Tutti i sindacati che abbiano i requisiti di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, possono chiedere di essere registrati presso un apposito Albo istituito a cura del Ministero del Lavoro, ai sensi dell'articolo 39 della Costituzione.

2. Il Ministero del lavoro dovrà predisporre, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento disciplinante la tenuta del suddetto Albo, previo parere obbligatorio del CNEL».

10.2 MULAS, MININNI-JANNUZZI, MAGLIOCCHETTI,
FLORINO

Art. 10-bis.

Sopprimere gli ultimi due periodi dalle parole: «In ogni caso» fino alle altre: «si intende revocata».

10-bis.3

MULAS, MININNI-JANNUZZI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI

Art. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e nelle unità amministrative individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i lavoratori hanno diritto di costituire una rappresentanza sindacale unitaria. I contratti e gli accordi collettivi, stipulati dai sindacati di cui all'articolo 9, stabiliscono le modalità per la costituzione, garantendo l'attuazione dei seguenti principi:

- a) elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori;
- b) voto segreto su liste;
- c) periodicità delle elezioni almeno triennale».

1.10

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'elettorato attivo e passivo spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e può essere esteso agli altri lavoratori alle condizioni previste dai contratti collettivi di cui al comma 1.».

1.11

IL GOVERNO

Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con il seguente:

«3. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dove manchino i contratti collettivi di cui al comma 1, le rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite in base ai criteri che risultino più diffusi nei contratti collettivi, rilevati a cura del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

1.12

IL GOVERNO

Art. 2.

Al comma 2, sostituire alla lettera b) le parole: «degli occupati nell'unità produttiva o amministrativa;» con le altre: «degli aventi diritto al voto;».

2.13

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) altre formazioni associative di lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa alle quali aderiscano, mediante firme apposte in calce alla lista, non meno del 5 per cento degli aventi diritto al voto».

2.14

IL GOVERNO

Art. 3.

Sostituire la rubrica: «(Composizione della rappresentanza unitaria)» con la seguente: «(Rappresentanza unitaria dei dirigenti)» e sopprimere i commi 1 e 3.

3.10

IL GOVERNO

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.4

IL GOVERNO

Art. 5.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. I componenti della rappresentanza sindacale unitaria godono delle tutele di cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Per lo svolgimento del loro mandato possono usufruire di permessi, con le modalità di cui agli articoli 23 e 24 della citata legge n. 300 del 1970. I permessi retribuiti non possono essere inferiori per ciascuno dei componenti a otto ore mensili, ovvero, nelle unità produttive fino a 200 dipendenti, a un'ora all'anno per ciascun dipendente».

5.3

IL GOVERNO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Qualora la rappresentanza sindacale unitaria non sia rinnovata alla scadenza, e in ogni altro caso in cui venga a mancare, i diritti e le prerogative di cui al comma 1 spettano ai rappresentanti designati dai sindacati firmatari del contratto collettivo applicato nell'unità produttiva o amministrativa in proporzione al numero di aderenti nell'unità medesima misurato con le modalità di cui all'articolo 10».

5.4

IL GOVERNO

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i sindacati firmatari del contratto collettivo applicato nell'unità produttiva o amministrativa, hanno diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, di appositi spazi per le affissioni nonchè di indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo modalità di esercizio stabilite dai contratti collettivi. Ad essi possono essere attribuite dai medesimi contratti collettivi condizioni più favorevoli. Il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro compete, nella fase elettorale, ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell'articolo 2».

6.11

IL GOVERNO

Art. 9.

Al comma 3, sostituire le parole: «degli addetti alla categoria o al comparto» con le seguenti: «delle deleghe sindacali rilasciate nell'ambito considerato».

9.13

IL GOVERNO

Art. 10.

All'articolo 10 sostituire la rubrica: «(Computo degli iscritti)» con la seguente: «(Computo degli iscritti e dei voti)» e aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Ai fini del computo dei voti conseguiti dai sindacati nell'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, i risultati elettorali vengono tra-

smessi, tramite gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro che provvede, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla tenuta e all'aggiornamento dei dati».

10.5

IL GOVERNO

Art. 11.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche alle rappresentanze sindacali unitarie costituite in base agli accordi interconfederali e ai contratti collettivi applicati alla data di entrata in vigore della presente legge e ai loro componenti. I diritti previsti, in applicazione delle condizioni contrattuali in atto a favore delle rappresentanze sindacali aziendali o di analoghi organismi rappresentativi esistenti nell'unità produttiva o amministrativa, si conservano a favore delle rappresentanze sindacali unitarie e dei sindacati di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base di apposite norme di armonizzazione stabilite dai contratti collettivi».

11.5

IL GOVERNO

Al comma 2, inserire, dopo le parole: «legge 20 maggio 1970, n. 300,» le seguenti: «l'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93».

11.6

IL GOVERNO

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 1995

39^a Seduta

Presidenza del Presidente

PERLINGIERI

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Bianco.

La seduta inizia alle ore 15,05.

(1397) Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore **PERLINGIERI** propone di confermare il parere già espresso sul precedente decreto, favorevole con osservazioni critiche sull'articolo 8.

Conviene la Sottocommissione.

(1404) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore **PERLINGIERI**, si conviene di formulare un parere favorevole.

(395) BUCCIARELLI ed altri - Norme sulla circolazione dei beni culturali

(Parere su emendamenti alla 7ª Commissione: favorevole)

Riferisce la senatrice BRICCARELLO, soffermandosi sugli emendamenti inerenti a profili di competenza della Commissione. Propone, quindi, di esprimere parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(131) SALVATO - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione e di cumulo dei redditi a fini previdenziali

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole con osservazioni)

La senatrice BRICCARELLO riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, che dispone in particolare adeguate forme di tutela previdenziale anche per il cosiddetto lavoro di cura.

Il presidente PERLINGIERI rileva l'assenza di una clausola di copertura finanziaria.

Il senatore DE MARTINO propone di invitare la Commissione di merito a valutare la questione nell'ambito della generale riforma del sistema previdenziale, evitando interventi settoriali.

Conviene il PRESIDENTE, che sottolinea l'esigenza di interventi normativi, anche in materia previdenziale, rispettosi del principio costituzionale di eguaglianza, in termini di ragionevolezza ed equità.

Si conviene, infine, di esprimere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

(559) FARDIN ed altri - Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e modifica dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

La relatrice BRICCARELLO ritiene che nulla osta per quanto di competenza: osserva peraltro, che si pone una esigenza di intervento di riordino organico in materia previdenziale, che riguarda anche il disegno di legge in esame.

Con l'osservazione esposta dalla relatrice, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

(1030) PREIONI - *Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141*

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole con osservazione)

La relatrice BRICCARELLO propone di esprimere un parere favorevole.

Il presidente PERLINGIERI reputa opportuno segnalare alla Commissione di merito la necessità di accertare che gli oneri finanziari derivanti dal provvedimento siano interamente a carico della Cassa di previdenza di cui si tratta. In caso contrario, infatti, il disegno di legge sarebbe privo della clausola di copertura finanziaria, in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione.

Con tale osservazione, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

(1320) SMURAGLIA - *Modifica del secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di contributi sindacali*

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Su proposta della relatrice BRICCARELLO, la Sottocommissione esprime un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

(726) COSTA ed altri - *Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi*

(Parere alla 9ª Commissione: esame e rinvio)

Riferisce la senatrice BRICCARELLO, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare per quanto di competenza.

Su richiesta del sottosegretario BIANCO, che annuncia provvedimenti del Governo in materia, si conviene quindi di rinviare la formulazione del parere.

(696) DIANA ed altri - *Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, istitutiva del ruolo nazionale dei periti assicurativi*

(894) FANTE ed altri - *Istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica*

(929) BOSCO ed altri - *Modifiche alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, sull'istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per i danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990*

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 894. Esame dei disegni di legge nn. 696 e 929. Parere favorevole)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 894, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il relatore FIEROTTI, in ragione di un accertamento svolto relativamente alla normativa comunitaria vigente in materia, ritiene che non vi siano obiezioni di legittimità a tale riguardo.

La Sottocommissione concorda, esprimendo un parere favorevole, anche sui disegni di legge n. 696 e n. 929.

La seduta termina alle ore 15,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Venerdì 24 febbraio 1995, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1121).
- MANCINO ed altri. - Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI-TV Spa (1130).
- BOSCO. - Norme sulla composizione e sulle procedure di nomina ed elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1160).
- STANZANI GHEDINI e TERRACINI. - Norme per la nomina del Consiglio di amministrazione della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1343).
- PALOMBI e GEI. - Norme relative al Consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione Spa (1348).
- DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 della legge del 25 giugno 1993, n. 206, relativo alla composizione del Consiglio di Amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1356).